

considerato che appare opportuno nominare sin d'ora il commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 161, c. 6, l.f., al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 lf, e per l'acquisizione di ogni utile ulteriore informazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, c. 6, l.f., assegna alla società istante il termine di giorni sessanta a decorrere dalla data della comunicazione del presente provvedimento per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo richiamato;

nomina commissario giudiziale il rag. MARINA ROSA LIBERATI, con studio in Fermo;

dispone che il debitore depositi in cancelleria ogni trenta giorni una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa e che, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, versi, in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, la somma di € 15.000,00 a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura.

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.;

manda alla cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2019.

Il Presidente est. dr. Pierfilippo Mazzagrecò

